

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 19/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito		
NUMERO ATTO	COM (2010) 289 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0160 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	02/06/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	22/06/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	14/09/2010		
ASSEGNATO IL	22/06/2010		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro	03/08/2010
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a ; 3 ^a ; 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	27/07/2010
OGGETTO	Lo scopo della presente proposta di regolamento è quello di rivedere il regolamento sulle agenzie di rating del credito al fine di introdurre una vigilanza centralizzata sulle agenzie di rating del credito che operano nell'Unione europea. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati si assumerà la competenza generale negli ambiti relativi alla registrazione e alla vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito registrate, nonché riguardo alle problematiche concernenti i rating emessi da agenzie stabilite in paesi terzi che operano nell'Unione europea a norma dei nuovi regimi di certificazione e avallo.		
BASE GIURIDICA	Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo il quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle		

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: le disposizioni della proposta di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi della proposta, data la natura transnazionale del rating, non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati dall'Unione europea. La Commissione intende, infatti, creare un'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati cui delegare i poteri necessari a svolgere i compiti di registrazione e vigilanza delle agenzie di rating, e ha scelto come strumento un regolamento recante modifica del vigente regolamento.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Si ricorda in proposito che la proposta di regolamento riguarda anche la vigilanza sull'uso dei rating del credito da parte dei singoli istituti sui quali viene svolta una vigilanza a livello nazionale, lasciando impregiudicata la responsabilità per quanto riguarda la vigilanza sull'uso dei rating del credito da parte dei singoli istituti alle autorità di vigilanza nazionali, le quali dovrebbero altresì poter richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare la possibilità di revocare la registrazione a un'agenzia di rating del credito o sospendere l'uso dei suoi rating. Tuttavia, le autorità nazionali competenti non avranno il potere di adottare misure di vigilanza nei confronti delle agenzie di rating del credito in caso esse violino il regolamento.

ANNOTAZIONI:

La presente proposta di regolamento si inserisce all'interno di una profonda riforma dei meccanismi di vigilanza finanziaria in Europa, avviata dalla Commissione europea in seguito all'esperienza della crisi finanziaria e basandosi sulle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 da un gruppo di esperti ad alto livello, presieduto da Jacques de Larosière, *ex-direttore generale del Fondo monetario internazionale*.

La proposta sembra venire incontro all'esigenza di ricorrere a un organismo di vigilanza sovranazionale anziché a una pluralità di autorità nazionali, esigenza già espressa dalla 6^a Commissione permanente del Senato nella sua risoluzione del 26 marzo 2009 nonché dalla 14^a Commissione permanente del Senato nel parere reso il 24 marzo 2009. In particolare, la 14^a Commissione sottolineava il ruolo di "*fulcro*" che il Comitato europeo delle autorità di regolamentazione avrebbe dovuto svolgere, auspicando un rafforzamento, "*in linea con quanto osservato dalla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, delle modalità di controllo sull'osservanza del regolamento da parte delle agenzie di rating (se del caso, con la nomina di un soggetto responsabile ad hoc).*"

Sintesi delle misure contenute nella proposta

La proposta modifica innanzitutto l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1060/2009, aggiungendo un elenco dei gestori di fondi di investimento in sintonia con la nuova proposta di direttiva relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi, prevedendo che, se questi dovessero ricorrere ai rating del credito a fini regolamentari, tali rating dovranno essere emessi da un'agenzia di rating del credito registrata o certificata a norma del presente regolamento.

La Commissione prevede che gli emittenti di strumenti finanziari strutturati o eventuali terzi collegati dovranno consentire l'accesso alle informazioni anche ad agenzie di rating del credito in competizione con quelle da loro contattate allo scopo di emettere rating su strumenti finanziari strutturati e alle quali hanno fornito le stesse informazioni. Contrariamente agli altri requisiti sostanziali presenti nel regolamento sulle agenzie di rating del credito, rivolti alle agenzie di rating e al loro personale, questa norma impone quindi obblighi in materia di divulgazione destinati agli emittenti di strumenti finanziari strutturati. La Commissione ricorda in proposito che anche gli Stati Uniti d'America hanno introdotto un sistema simile¹.

A seguito dell'introduzione della nuova autorità di vigilanza unica cui compete la vigilanza sulle agenzie di rating del credito, la proposta elimina le attuali disposizioni che prevedono una coordinazione della vigilanza di tipo collegiale e il conferimento di poteri decisionali finali e formali a un'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Nella proposta viene quindi conferita all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati la facoltà di proporre progetti di standard tecnici da sottoporre ad approvazione della Commissione per quanto riguarda: la procedura di registrazione; le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati e gli standard comuni sulla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito dovranno divulgare.

La Commissione intende comunque conservare in capo alle autorità competenti la responsabilità di sorveglianza riguardo all'uso dei rating del credito da parte dei soggetti sorvegliati (quali gli enti creditizi o le imprese di assicurazione) che ne fanno uso a fini regolamentari. Queste dovranno garantire la necessaria condivisione delle informazioni e la cooperazione, e potranno richiedere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di valutare se sono riunite le condizioni per la revoca della registrazione di un'agenzia di rating del credito, nonché di prendere in esame la sospensione dell'uso di rating del credito emessi da un'agenzia di rating, se ritengono che essa violi in modo grave e persistente il regolamento sulle agenzie di rating del credito.

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati potrà, inoltre, proporre alla Commissione di infliggere periodicamente penalità di mora e ammende. Potrà adottare misure di vigilanza in caso di violazione del regolamento da parte di un'agenzia di rating del credito e, come misura estrema, avrà il potere di revocare la registrazione ad un'agenzia di rating. Avrà infine facoltà di prescrivere alle agenzie di rating del credito di porre fine a un'infrazione e di emanare una comunicazione pubblica.

¹ SEC Rule 17g-5, pubblicata il 4 dicembre 2009 e in vigore dal giugno 2010.